

D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17

Attuazione della direttiva
2006/42/CE, relativa alle
macchine e che modifica la
direttiva 96/16/CE relativa agli
ascensori

Entrato in vigore il 06.03.2010

19-2-2010 *Supplemento ordinario n. 36/L* alla GAZZETTA UFFICIALE Serie
generale - n. 41

Ing. Ubaldo Minniti ASL di Milano

Direttiva 2006/42/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio

del 17 maggio 2006

relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE

- Adottata il 17 maggio 2006
- Pubblicata in G.U.C.E. L. 157 del 09 giugno 2006
- Entrata in vigore il 29 giugno 2006
- Adozione e pubblicazione disposizioni nazionali di attuazione entro il 29 giugno 2008
- Applicazione dal 29 dicembre 2009
- Abroga la direttiva 98/37/CE dal 29 dicembre 2009

La Direttiva Macchine ***DIRETTIVA DI PRODOTTO***

La stesura di tale direttiva si basa sulla “strategia del nuovo approccio”. **Principi del nuovo approccio:**

- La libera circolazione è garantita ai **prodotti rispondenti ai R.E.S.** contenuti nelle direttive;
- I parametri tecnici per l’attuazione dei R.E.S. sono riportati nelle **“norme armonizzate”**;
- Le norme armonizzate, pur essendo volontarie, attivano il cosiddetto principio di **“presunzione di conformità”**;
- La dimostrazione della conformità ai R.E.S. è attuata tramite **“procedure di valutazione della conformità”** specifiche definite dalle singole direttive;
- L’attestazione della conformità ai R.E.S. avviene tramite la **“marcatura CE”**

IMPATTO DELLA DIRETTIVA MACCHINE SUL FABBRICANTE O COSTRUTTORE

1. Ha l'obbligo di effettuare un' **"Analisi dei Rischi"** per cercare di identificare i R.E.S. che concernono la sua macchina e progettare e costruirla tenendo presente l'Analisi;
2. Applicare **il principio di integrazione della sicurezza** : ... eliminare i rischi al momento della progettazione, di installare i dispositivi di sicurezza necessari e di dare esplicita indicazione dei rischi residui non eliminabili;
3. Allegare alla macchina il **Manuale di Istruzione per l'uso e la manutenzione**
4. Prima di redigere la Dichiarazione "CE" di Conformità deve essersi accertato e poter garantire che il **Fascicolo Tecnico** è e resterà disponibile nei suoi locali ai fini di un eventuale controllo, che documenta che tutti i R.E.S. applicabili sono soddisfatti;

5. Dare seguito alle **procedure di valutazione della conformità** e se la macchina rientra tra quelle elencate nell'Allegato IV, sottoporre la macchina all'esame da parte di un Organismo Notificato. (Esame per la certificazione "CE");
6. Allegare alla macchina la **dichiarazione di pertinenza** (Esame "CE" di conformità e/o Dichiarazione "CE" di Conformità) secondo le indicazioni dell'Allegato II (contenuto della dichiarazione "CE" di conformità);
7. Se tutti i R.E.S. applicabili sono soddisfatti, **apporre la marcatura "CE"** sulla macchina

D.P.R. 459/96
S.O. della G.U. n. 209
del 06 settembre 1996
In vigore dal
21 settembre 1996
dal 01 gennaio 1997
in vigore per i
componenti di sicurezza e
le macchine per il
sollevamento di
persone

La Direttiva è entrata in vigore il
1° gennaio 1993
con alcune eccezioni e deroghe;
**per gli apparecchi di sollevamento
la Direttiva è entrata in vigore
il 1° gennaio 1995.**

Direttiva 89/392/CEE
Del 14 giugno 1989
Concernente il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri
relative alle macchine

Direttiva 91/368/CEE
Del 20 giugno 1991
Estensione del campo di applicazione
alle macchine che comportano
rischi dovuti alla mobilità e alle
macchine destinate al sollevamento
dei carichi

Direttiva 93/44/CEE
Del 14 giugno 1993
Estensione del campo di applicazione ai
componenti di sicurezza ed alle
macchine comportanti rischi per il
sollevamento di persone con
esclusione degli ascensori.

Direttiva 93/68/CEE
Del 30 agosto 1993
Riguardante il sistema di Marcatura

Direttiva 98/37/CE
Del Parlamento
Europeo e del
Consiglio del
22 giugno 1998
Codificazione dei
testi con
accorpamento
delle modifiche
e successive
integrazioni.

DIRETTIVA 98/37/CE

- **CONSIDERANDO :**
Rappresentano le intenzioni del Consiglio all'atto di elaborazione di alcuni articoli. Non hanno un valore giuridico proprio e non figurano negli atti nazionali di attuazione.
- CAMPO DI APPLICAZIONE, IMMISSIONE IN COMMERCIO E LIBERA CIRCOLAZIONE.
Artt. 1, 2, 3,7.
- PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA':
Art. 8 e Art. 9
- MARCATURA CE
Art. 10
- DISPOSIZIONI FINALI
Artt. 11, 12, 13, 14.

DIRETTIVA 2006/42/CE

- **CONSIDERANDO :**
- CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, IMMISSIONE IN COMMERCIO E LIBERA CIRCOLAZIONE.
Artt. 1, 2, 3,7
- POTERI DELLA COMMISSIONE E DEGLI STATI MEMBRI
Art. 8,9,10, 11
- PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA':
Art. 12, 13, 14, 15
- MARCATURA CE
Art. 16, 17
- RISERVATEZZA COOPERAZIONE, RICORSO, COMITATO,
Artt, 18, .. 22
- SANZIONI :
Art. 23
- MODIFICA DELLA DIRETTIVA 95/16/CE
Art. 24
- DISPOSIZIONI FINALI :
Artt. 25, .. 29 (già modificato)

DIRETTIVA 98/37/CE

ALLEGATO I:

Requisiti Essenziali di Sicurezza e di Salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine e dei componenti di sicurezza.

Punto 1: Considerazioni generali valide per tutte le macchine e componenti di sicurezza.

Punto 2: Requisiti Essenziali di sicurezza e di salute per talune categorie di macchine.

Punto 3: Requisiti Essenziali di sicurezza e di salute per ovviare ai rischi particolari dovuti alla mobilità delle macchine.

Punto 4: Requisiti Essenziali di sicurezza e di salute per prevenire i rischi particolari dovuti ad una operazione di sollevamento.

Punto 5: Requisiti Essenziali di sicurezza e di salute per le macchine destinate ad essere utilizzate esclusivamente nei lavori sotterranei.

Punto 6: Requisiti Essenziali di sicurezza e di salute per evitare i rischi di particolari connessi al sollevamento o allo spostamento delle persone

DIRETTIVA 2006/42/CE

ALLEGATO I:

idem come la 98/37/CE

introduzione del concetto di valutazione dei rischi ed esplicitazione del concetto di integrazione della sicurezza

a partire dal punto 2

Requisiti essenziali supplementari di sicurezza ...

Aggiunto il punto 4.1.2.8 “macchine che collegano piani definiti”

DIRETTIVA 98/37/CE

ALLEGATO II:

- A) Contenuto della Dichiarazione CE di conformità:
per macchine non sottoposte all'esame per la
certificazione CE (**Allegato II.A**);
per macchine sottoposte all'esame per la
certificazione CE (**Allegato II.A**)
- B) Contenuto della Dichiarazione del Fabbricante o
del suo mandatario stabilito nella Comunità
(art.4 paragrafo 2) :
- dichiarazione di incorporazione di un
sottoinsieme (**Allegato II.B**)
- C) Contenuto della Dichiarazione CE di
conformità per i componenti di sicurezza
immessi sul mercato separatamente

per componente di sicurezza non sottoposto a
esame per la certificazione CE (**Allegato II C**);

per componente di sicurezza sottoposto a esame per
la certificazione CE (**Allegato II C**).

DIRETTIVA 2006/42/CE

ALLEGATO II:

1. CONTENUTO

- A) Dichiarazione CE di conformità di
una **MACCHINA**
- B) Dichiarazione di incorporazione di
QUASI-MACCHINA

2. CUSTODIA

DIRETTIVA 98/37/CE

ALLEGATO III:

LA MARCATURA "CE" DI CONFORMITA'

ALLEGATO IV

TIPI DI MACCHINE E DI COMPONENTI DI SICUREZZA PER I QUALI OCCORRE APPLICARE LA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 8. PARAGRAFO 2, LETTERE b) e c)

ALLEGATO V

DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITA'

ALLEGATO VI

ESAME PER LA CERTIFICAZIONE "CE"

ALLEGATO VII

CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI STATI MEMBRI PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI

ALLEGATO VIII

PARTE A) DIRETTIVE ABROGATE
" B) ELENCO DI TRASPOSIZIONE E DI APPLICAZIONE NEL DIRITO NAZ.LE

DIRETTIVA 2006/42/CE

ALLEGATO III:

MARCATURA "CE"

ALLEGATO IV

CATEGORIE DI MACCHINE PER LE QUALI VA APPLICATA UNA DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 12, PARAGRAFI 3 e 4

ALLEGATO V

ELENCO INDICATIVO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 2, LETTERA C)

ALLEGATO VI

ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO DELLE QUASI-MACCHINE

ALLEGATO VII

A) FASCICOLO TECNICO PER LE MACCHINE
B) DOCUMENTAZIONE TECNICA PERTINENTE PER LE QUASI - MACCHINE

ALLEGATO VIII

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' CON CONTROLLO INTERNO SULLA FABBRICAZIONE DELLE MACCHINE

DIRETTIVA 98/37/CE

ALLEGATO IX

TAVOLA DI CONCORDANZA

DIRETTIVA 2006/42/CE

ALLEGATO IX

ESAME "CE" DEL TIPO

ALLEGATO X

GARANZIA QUALITA' TOTALE

ALLEGATO XI

CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE
OSSERVATI DAGLI STATI MEMBRI PER LA
NOTIFICA DEGLI ORGANISMI

ALLEGATO XII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Aspetti Innovativi della *Direttiva 2006/42/CE*

- *Estensione del campo di applicazione agli accessori di sollevamento, alle funi, catene e cinghie;*
- *Introduzione delle quasi-macchine;*
- *Estensione dello scopo agli Ascensori da cantiere ed agli Ascensori con velocità < di 0,15 m/s ;*
- *Riformulazione delle esclusioni;*
- *Modifica della definizione di macchina;*
- *Demarcazione dalle direttive 95/16/CE e direttiva bassa tensione*
- *Diversa procedura di certificazione;*
- *Novità sulla Dichiarazione CE e sulla marcatura CE;*
- *Introduzione del Sistema Qualità;*
- *Nuove definizioni*
- *Nuovi r.e.s.*
- *Riformulato il contenuto delle istruzioni per l'uso*
- *Precisazione sul contenuto del fascicolo tecnico*
- *Introduzione delle sanzioni*

DLgs 27 gennaio 2010 n. 17

Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 96/16/CE relativa agli ascensori

19 Articoli

11 Allegati

D.P.R. 24 luglio 1996 n.459

- Art. 1 Campo di applicazione e definizioni
- Art. 2 Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza
- Art. 3 Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente
- Art. 4 Procedura di certificazione
- Art. 5 Marcatura "CE"
- Art. 6 Rappresentanza nel Comitato permanente
- Art. 7 ritiro dal mercato e clausola di salvaguardia
- Art. 8 organismi di certificazione
- Art. 9 Conferma degli organismi di certificazione
- Art. 10 Norma di rinvio
- Art. 11 Norme finali e transitorie

DLgs 27 gennaio 2010 n. 17

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Immissione sul mercato e messa in servizio
- Art. 4 Presunzione di conformità e norme armonizzate
- Art. 5 Procedura di contestazione di una norma armonizzata
- Art. 6 Sorveglianza di mercato
- Art. 7 Clausola di salvaguardia
- Art. 8 Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose
- Art. 9 Valutazione della conformità delle macchine
- Art. 10 Procedure di valutazione della conformità delle quasi macchine
- Art. 11 Organismi notificati
- Art. 12 Marcatura "CE"
- Art. 13 Non conformità della marcatura
- Art. 14 Obbligo di riservatezza
- Art. 15 Sanzioni
- Art. 16 Ascensori e montacarichi
- Art. 17 Deroga
- Art. 18 Abrogazioni
- Art. 19 Norme finali e transitorie

D.P.R. 24 luglio 1996 n.459

ALLEGATO I

Requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine e dei componenti di sicurezza

Punto 1: Requisiti Essenziali di Sicurezza e di salute (generali)

Punto 2: Requisiti Essenziali di Sicurezza e di salute per talune categorie di macchine

Punto 3: Requisiti Essenziali di Sicurezza e di salute per **ovviare ai rischi particolari** dovuti alla mobilità delle macchine

Punto 4: Requisiti Essenziali di Sicurezza e di tutela della Salute per **prevenire i rischi** particolari dovuti ad un'operazione di sollevamento

Punto 5: Requisiti Essenziali di Sicurezza e di salute per le macchine destinate a essere utilizzate nei lavori sotterranei

Punto 6: Requisiti Essenziali di Sicurezza e di salute per evitare **i rischi particolari** connessi al sollevamento o allo spostamento di persone

DLgs 27 gennaio 2010 n. 17

ALLEGATO I

Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine

Punto 1: Requisiti Essenziali di Sicurezza e di salute (generali)

Punto 2: Requisiti Essenziali **Supplementari** di Sicurezza e di salute per talune categorie di macchine

Punto 3: Requisiti Essenziali **Supplementari** di Sicurezza e di salute per **ovviare ai pericoli** dovuti alla mobilità delle macchine

Punto 4: Requisiti Essenziali **Supplementari** di Sicurezza e di tutela della Salute per **prevenire i pericoli** dovuti ad operazioni di sollevamento

Punto 5: Requisiti Essenziali **Supplementari** di Sicurezza e di tutela della salute per le macchine destinate a essere utilizzate nei lavori sotterranei

Punto 6: Requisiti Essenziali **Supplementari** di Sicurezza e di tutela della salute per le macchine che presentano **particolari pericoli** dovuti al sollevamento di persone

D.P.R. 24 luglio 1996 n.459

ALLEGATO II

- A. Contenuto della dichiarazione “CE” di conformità per le macchine
- B. Contenuto della dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità
- C. Contenuto della dichiarazione “CE” di conformità per i componenti di sicurezza immessi sul mercato separatamente

ALLEGATO III

La marcatura “CE” di conformità

ALLEGATO IV

Tipi di macchine e di componenti di sicurezza per i quali occorre applicare la procedura di all’art.4 c.1 lettera b) e c)

DLgs 27 gennaio 2010 n. 17

ALLEGATO II

Dichiarazioni

1. Contenuto

- A. Dichiarazione “CE” di **conformità di una macchina**
- B. Dichiarazione di **incorporazione di quasi-macchine**

2. Custodia

ALLEGATO III

Marcatura “CE”

ALLEGATO IV

Categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all’art. 9 c. 3 e 4

D.P.R. 24 luglio 1996 n.459

ALLEGATO V

Dichiarazione di conformità

ALLEGATO VI

Esame per la certificazione CE

ALLEGATO VII

Criteri minimi che devono essere osservati dagli stati membri per la notifica degli Organismi

DLgs 27 gennaio 2010 n. 17

ALLEGATO V

Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'art. 2 c.2 lettera c)

ALLEGATO VI

Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi macchine

ALLEGATO VII

- A. Fascicolo tecnico per le macchine
- B. Documentazione tecnica pertinente per le quasi macchine

ALLEGATO VIII

Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione

D.P.R. 24 luglio 1996 n.459

DLgs 27 gennaio 2010 n. 17

ALLEGATO IX

Esame "CE" del tipo

ALLEGATO X

Garanzia qualità totale

ALLEGATO XI

Criteria minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli Organismi

Art. 1
(Campo di applicazione)

a) MACCHINE

b) ATTREZZATURE INTERCambiabili

c) COMPONENTI DI SICUREZZA

d) ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO

e) CATENE, FUNI, CINGHIE

**f) DISPOSITIVI AMOVIBILI DI TRASMISSIONE
MECCANICA**

g) QUASI-MACCHINE

Art. 1

(Campo di applicazione)

Sono esclusi dal campo di applicazione:

a) I componenti di sicurezza , destinati ad essere **utilizzati come pezzi di ricambio** in sostituzione di componenti identici forniti dal fabbricante della macchina originaria

...

e) I seguenti mezzi di trasporto

...

5) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, **escluse le macchine installate su tali veicoli**

m) I prodotti elettrici ed elettronici ..oggetto della direttiva 2006/95/CE in materia di bassa tensione

1) elettrodomestici destinati a uso domestico

...

6) motori elettrici

n) apparecchiature elettriche ad alta tensione

1) apparecchiature di collegamento

2) trasformatori

(Art 2) *Definizioni*

« macchina » propriamente detta:

- 1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,
- 2) insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
- 3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,

(Art 2)

Definizioni

« macchina » propriamente detta:

4) **insiemi di macchine**, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di **quasi-macchine**, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono **disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale**,

5) **insieme di parti o di componenti**, di cui almeno uno **mobile**, collegati tra loro **solidalmente** e **destinati al sollevamento di pesi** e la cui **unica fonte di energia è la forza umana diretta**.

(Art 2)

Definizioni

« attrezzatura intercambiabile »:

dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, **è assemblato alla macchina** o al trattore dall'operatore stesso **al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione**, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile

« componente di sicurezza »:

componente

- 1) **destinato ad espletare una funzione di sicurezza**,
- 2) **immesso sul mercato separatamente**,
- 3) il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone,
- 4) **che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.**

(Art 2)

Definizioni

« accessori di sollevamento »:

componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, **disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso**, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche **le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento**;

« catene, funi e cinghie »:

catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento **come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento**;

(Art 2) *Definizioni*

« quasi-macchine »:

insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata;

un sistema di azionamento è una quasi-macchina;

le quasi-macchine sono unicamente **destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina** disciplinata dal presente decreto;

(Art 2) *Definizioni*

«immissione sul mercato»:

prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina **a fini di distribuzione o di utilizzazione;**

«messa in servizio»:

primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto del presente decreto legislativo

(Art 2)

Definizioni

« fabbricante »:

persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto, ed è **responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina** con il presente decreto ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale;

in mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto legislativo;

« mandatario »:

qualsiasi persona fisica o giuridica **stabilita all'interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante** per eseguire a suo nome, in tutto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con il presente decreto legislativo;

(Art 2) *Definizioni*

« norma armonizzata »:



specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione, ovvero il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), nel quadro di un mandato rilasciato dalla Commissione europea conformemente alle procedure istituite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede un procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, e **non avente carattere vincolante.**

(Art 3)

(Immissione sul mercato e messa in servizio)

Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina:

- a) si accerta che soddisfatti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I;
- b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile;
- c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
- d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 9;
- e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che la stessa accompagni la macchina;
- f) appone la marcatura 'CE' ai sensi dell'articolo 12.

(Art 3)

(Immissione sul mercato e messa in servizio)

Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 10. ■

Art. 10

(Procedure di valutazione della conformità delle quasi macchine)

- a) sia preparata la documentazione tecnica pertinente di cui all'allegato VII, parte B;
- b) siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio di cui all'allegato VI;
- c) sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B.

Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale.

(Art 4)

(Presunzione di conformità e norme armonizzate)

1. **Le macchine provviste della marcatura 'CE' e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità, i cui elementi sono previsti dall'allegato II, parte 1 sezione A, sono ritenute rispondenti alle disposizioni del presente decreto legislativo.**
2. **Le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.**
3. **I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono pubblicati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.**
4. **Gli enti di normazione italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, adottano le procedure necessarie per permettere alle parti sociali di partecipare, a livello nazionale, al processo di elaborazione e di controllo delle norme armonizzate in materia di macchine.**

(Art 5)

(Procedura di contestazione di una norma armonizzata)

- 1. Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ritiene, anche a seguito di segnalazione di altri Ministeri o di parti interessate, che una norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ai quali fa riferimento e che sono enunciati nell'allegato I, presenta un atto di contestazione al comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE, esponendone i motivi.***

(Art 6)

(Sorveglianza del mercato)

1. Riguardo alle **macchine e alle quasi-macchine...** le funzioni di autorità di **sorveglianza per il controllo della conformità** alle disposizioni del presente decreto legislativo, sono svolte dal **Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali...**
2. **Il M.S.E. e M.L.P.S. si avvalgono** per gli accertamenti di carattere tecnico dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (**ISPESL**).
3. Qualora gli **organi di vigilanza sui luoghi di lavoro...** rilevino che una **macchina marcata CE o una quasi-macchina**, sia in tutto o in parte **non rispondente** a uno o più requisiti essenziali di **sicurezza**, ne **informano immediatamente il M.S.E. e M.L.P.S.**

4. Qualora una macchina marcata 'CE', accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità rischia di compromettere la salute e la sicurezza ..., il M.S.E. Con provvedimento motivato e notificato all'interessato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, **ordina il ritiro della macchina dal mercato, ne vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio o ne limita la libera circolazione**, indicando i mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso ed il termine entro cui è possibile ricorrere; gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o ad altra limitazione alla loro circolazione sono a carico del fabbricante o del suo mandatario.

5. Qualora una quasi-macchina, accompagnata dalla dichiarazione di incorporazione, già immessa sul mercato, non sia conforme alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, il M.S.E. **ne vieta l'immissione sul mercato**, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.

.....

(Art 7)

(Clausola di salvaguardia)

1. **Il M.S.E. informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri** delle misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, con le relative motivazioni e **precisando** in particolare se **la mancata conformità è dovuta:**
 - a) **al mancato rispetto dei requisiti essenziali** di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a);
 - b) **ad un'errata applicazione delle norme armonizzate** di cui all'articolo 4, comma 2;
 - c) **ad una lacuna delle medesime norme armonizzate** di cui all'articolo 4, comma 2.
2. **A seguito delle conclusioni** delle consultazioni avviate dalla Commissione europea, **i provvedimenti** di cui all'articolo 6, comma 4, **possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati.**
3. Quando la Commissione europea comunica che una **macchina non conforme è stata immessa sul mercato provvista della marcatura CE**, il **Ministero dello sviluppo economico ordina immediatamente il ritiro dal mercato o il divieto di immissione sul mercato** della macchina non conforme, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per quanto attiene agli oneri relativi al ritiro dal mercato resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4.

(Art 8)

(Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose)

Sono considerate **macchine potenzialmente pericolose** le macchine con caratteristiche tecniche che presentano rischi dovuti a lacune di norme armonizzate che la Commissione europea ha ritenuto non soddisfare pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute dell'Allegato I a seguito della procedura di cui all'articolo 5. Sono, altresì, considerate macchine potenzialmente pericolose le **macchine che, a causa delle loro caratteristiche tecniche, presentano lo stesso rischio di macchine per le quali uno Stato membro ha adottato misure di limitazione della libera circolazione** ritenute giustificate dalla Commissione europea.

.....

(Art 9)

(Valutazione della conformità delle macchine)



ART. 10

(Procedure di valutazione della conformità delle quasi macchine)



(Art 11) (Organismi notificati)

- 1) Le **attività di certificazione** relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo **di cui all'allegato IX** ed alla procedura di garanzia qualità totale **di cui all'allegato X**, sono effettuate da organismi autorizzati e notificati ai sensi del presente articolo ovvero **da organismi autorizzati e notificati alla Commissione europea dagli altri Stati membri.**
2. Possono essere autorizzati **organismi in possesso dei requisiti di cui all'allegato XI....**
.....
9. **Il Ministero dello sviluppo economico revoca immediatamente l'autorizzazione** rilasciata all'organismo **qualora constati che:**
 - a) **l'organismo non soddisfa** più i criteri di cui all'allegato XI; oppure
 - b) **l'organismo è responsabile** della violazione grave di disposizioni che ne disciplinano l'attività.
.....

(ART. 12) (Marcatura «CE»)

1. La marcatura di conformità: “CE” è costituita dalle iniziali: “CE”, **conformemente al modello fornito nell'allegato III.**
2. La marcatura ‘CE’ viene **apposta sulla macchina in modo visibile, leggibile e indelebile**, conformemente all'allegato III.
3. È vietato apporre sulle macchine marcature, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura ‘CE’.
4. Sulle macchine può essere apposta ogni altra marcatura, purché questa non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura ‘CE’.

(ART. 13)

(Non conformità della marcatura)

1. **Costituisce marcatura non conforme:**
 - a) **l'apposizione della marcatura 'CE' ai sensi del presente decreto su prodotti non rientranti nel campo di applicazione di cui all'articolo 1;**
 - b) **l'assenza della marcatura 'CE', conforme all'articolo 12, commi 1 e 2, ovvero l'assenza della dichiarazione CE di conformità per una macchina;**
 - c) **l'apposizione, su una macchina, di una marcatura diversa dalla marcatura 'CE' vietata ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4.**
2. **Qualora sia constatata la non conformità della marcatura alle disposizioni del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico ordina al fabbricante, o al suo mandatario di adottare, entro un termine, le misure idonee a rendere il prodotto conforme.**
3. **Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 ovvero qualora le misure adottate siano ritenute non idonee, il Ministero dello sviluppo economico provvede ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 6, e dell'articolo 7, comma 1.**

(ART. 14)

(Obbligo di riservatezza)

- 1) Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali ed al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprietà industriale, **tutte le parti e le persone coinvolte nell'applicazione del presente decreto legislativo sono obbligate a mantenere riservate le informazioni ricevute nello svolgimento delle loro funzioni.** In particolare i segreti aziendali, professionali e commerciali sono considerati come informazioni riservate, eccetto quando la loro divulgazione sia necessaria al fine di tutelare la salute e la sicurezza delle persone.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica **fatti salvi gli obblighi degli Stati membri e degli organismi notificati riguardanti l'informazione reciproca e la diffusione degli avvertimenti.**

(ART. 15) (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisce reato, **il fabbricante o il suo mandatario** che immette sul mercato ovvero mette in servizio **macchine non conformi ai requisiti di cui all'allegato I** del presente decreto è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro**. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque **apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE**, che comportano la non conformità ai medesimi requisiti.
2. Salvo che il fatto non costituisce reato, **il fabbricante di una quasi-macchina o il suo mandatario che contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo 10** del presente decreto è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro**.
3. Ferma restando l'applicazione dei commi 1 e 2, **il fabbricante o il suo mandatario che a richiesta dell'autorità di sorveglianza di cui all'articolo 6, omette di esibire la documentazione di cui all'allegato VII** del presente decreto è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro**.

- 4) **Il fabbricante o il suo mandatario** che immette sul mercato ovvero mette in servizio **macchine che**, seppure conformi ai requisiti di cui all'allegato I, **sono sprovviste della dichiarazione di conformità di cui all'allegato II** è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.**
- 5) Salvo che il fatto non costituisce reato, chiunque appone o fa **apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore** i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, **della marcatura CE** ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.**
- 6) Chiunque promuove **pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo** è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.**

(ART. 15) (Sanzioni)

- 7) Le sanzioni di cui al presente articolo **si applicano se il 10 per cento del fatturato** connesso a tutte le macchine o quasi-macchine per le quali la violazione è accertata **è compreso tra il minimo ed il massimo della sanzione** da applicare ovvero è inferiore al minimo. **Se il 10 per cento di tale fatturato è superiore al massimo della sanzione da applicare, i relativi importi minimo e massimo sono rideterminati** moltiplicandoli per cifre intere crescenti fino a che sia verificata la condizione di cui al periodo precedente. La sanzione è determinata secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenendo conto, in particolare, della pericolosità connessa alla non conformità rilevata. **In ogni caso la sanzione applicata non può superare l'importo massimo di 150.000 euro.**

(ART. 15) **(Sanzioni)**

- 8) **Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a rifondere le spese sostenute per l'attuazione delle procedure di verifica sulle macchine o quasi-macchine.** Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione dei relativi importi che, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa finalizzati a sostenere tali oneri.
9. **Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico.** Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), ultimo periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero dello sviluppo economico.

(ART. 16)
(Ascensori e montacarichi)



- 1. Le disposizioni di attuazione della direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, sono adottate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.**

(ART. 17)
(Deroga)

- 1. Fino al 29 giugno 2011 è consentita l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e altre macchine ad impatto a carica esplosiva che sono conformi alle disposizioni vigenti al 17 maggio 2006.**

(ART. 18) (Abrogazioni)


1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, del medesimo decreto.

(ART. 19)

(Norme finali e transitorie)

1. **L'elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'allegato V è aggiornato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, in attuazione degli eventuali aggiornamenti dell'elenco di tali componenti da parte della Commissione europea in base all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/42/CE.
2. **Gli organismi già notificati** ai sensi della direttiva 89/392/CEE e successive modificazioni, codificata dalla direttiva 98/37/CE, recepite con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, **devono chiedere al Ministero dello sviluppo economico la conferma della validità della loro notifica**, nel rispetto di quanto contenuto nell'articolo 11, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 4 del medesimo articolo 11. Decorso tale termine, in mancanza della domanda di conferma, le autorizzazioni si intendono decadute. Alla decisione sulla domanda di conferma della notifica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3.
3. **E' data facoltà al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concedere notifica provvisoria, di durata pari a quattro mesi, ad organismi in relazione alle attività di certificazione CE del tipo**. Tale notifica provvisoria potrà essere successivamente rinnovata, per lo stesso periodo di tempo, fino ad un massimo di due volte. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5, dell'articolo 11.
4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Flusso delle procedure di valutazione della conformità, previste nella direttiva 98/37/CE




Ing. Ubaldo Minniti ASL di Milano

Il **Fascicolo tecnico** è conservato e tenuto a disposizione delle autorità nazionali competenti **almeno 10 anni** a decorrere dalla data di fabbricazione.


Flusso delle procedure di valutazione della conformità previste dalla Direttiva 42/2006/CE



Flusso delle procedure di valutazione della conformità previste dalla Direttiva 42/2006/CE




Flusso delle procedure di valutazione della conformità previste dalla Direttiva 42/2006/CE



- 1) Il fabbricante/mandatario deve conservare per almeno 10 anni il fascicolo tecnico e l'originale della Dichiarazione di Conformità
- 2) Il fabbricante/mandatario deve conservare per almeno 15 anni il fascicolo tecnico e l'originale della Dichiarazione di Conformità.
- 3) L'Organismo conserva per 15 anni tutta la documentazione, la validità dell'Attestato è di 5 anni.
- 4) Il fabbricante/mandatario deve conservare per almeno 10 anni tutta la documentazione e gli originali delle Dichiarazioni di Conformità rilasciate


(ART. 10)

FLUSSO VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' PER LE QUASI – MACCHINE



- 1) Il fabbricante/mandatario tiene a disposizione **per 10 anni** documentazione tecnica
- 2) Le istruzioni per l'assemblaggio devono essere redatte **nella lingua accettata dal fabbricante della macchina**
- 3) Il fabbricante/mandatario della quasi-macchina **custodisce l'originale della dichiarazione per 10 anni**

DPR 459/96 - DIAGRAMMA DI FLUSSO "Controllo di conformità delle macchine o dei componenti di sicurezza immessi separatamente su mercato muniti di marcatura CE"















La direttiva 95/16/CE è modificata come segue:

all'art. 1, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. **Ai fini della presente direttiva s'intende per "ascensore" un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:**
 - **di persone,**
 - **di persone e cose,**
 - **soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico.**

Gli apparecchi di sollevamento....pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. (Sistema di trasmissione a pantografo)

Per "supporto del carico" si intende la parte dell'ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle.

3. **Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva (Nuova esclusione)**
 - **gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s,**
 - **gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine,**
 - **gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;**
 - **gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;**
 - **le scale mobili e i marciapiedi mobili.**

Allegato I , il punto 1. 2 è sostituito dal seguente:

1. 2 Supporto del carico

Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore.

Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili

Il punto 3.1 del D.P.R. 162/99

Le cabine degli ascensori devono essere completamente chiuse da pareti cieche, compresi pavimenti e soffitti, ad eccezione di aperture di ventilazione, e dotate di porte cieche.....